

COMUNE DI TREZZANO ROSA (provincia di Milano)

Regolamento per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge 241 / 1990

approvato da ultimo con deliberazione C.C. n. 16 del 07.04.2004

TITOLO 1° PRINCIPI E PROCEDURE

Capo 1° CONTENUTI ED EFFETTI DEL REGOLAMENTO

Art . 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n° 241, disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, pubblici e privati, garantendo sia la trasparenza all'azione amministrativa, sia il conseguimento delle finalità sociali, educative e sportive a favore della comunità trezzanese. Gli interventi del Comune riguardati dal presente regolamento possono altresì consistere nella concessione gratuita od agevolata di impianti, locali, strutture od attrezzature comunali, nei limiti e nelle condizioni più oltre specificati.

Art . 2 – EFFICACIA E COMPETENZA

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici o di agevolazioni da parte del Comune.

In ogni singolo provvedimento si dovrà formalmente dare atto dell'osservanza dei previsti criteri e modalità.

Organo competente alla valutazione delle istanze ed alla quantificazione del contributo è il responsabile del servizio, previo atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale.

Capo 2° PRINCIPI E PROCEDURE

Art . 3 - SETTORI DI INTERVENTO

I settori nei quali l'amministrazione comunale può intervenire effettuando la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e a soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone e sempre nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, sono ordinariamente quelli relativi a :

- a) Servizi sociali ed assistenziali
- b) Attività sportive e ricreative
- c) Attività culturali ed educative

Art . 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere possono essere disposte dal responsabile del servizio, nel rispetto dei criteri e modalità di cui al presente regolamento, nei riguardi di:

- a) persone fisiche residenti, in presenza di particolari condizioni e/o situazioni di bisogno, soprattutto se tali che gli stessi soggetti non possano soddisfare con mezzi propri i bisogni essenziali quotidiani, avuto anche riguardo al nucleo familiare di appartenenza nonché ai soggetti di cui all'art. 433 cod. civile.
- b) persone fisiche residenti, per particolare impegno concreto e consolidato nell'ambito del territorio nel conseguimento di finalità assistenziali previste dal presente regolamento.
- c) enti pubblici, privati, associazioni riconosciute e non, fondazioni, nonché altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la propria attività in favore della cittadinanza, comunque rientranti nella finalità prevista dal presente regolamento.
- d) enti pubblici, privati, associazioni riconosciute e non, fondazioni, nonché altre istituzioni di carattere privato operanti a livello provinciale, regionale o nazionale, in subordine rispetto ai soggetti individuati ai punti precedenti.

Capo 3°
PERSONE FISICHE

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E RELATIVA ISTRUTTORIA

L’istanza di contributo, redatta dall’interessato, da parente od affine oppure da assistente sociale può essere presentata all’ufficio protocollo in qualunque tempo.

Entro il termine di giorni 30 (trenta), il responsabile del servizio provvederà alla necessaria istruttoria, richiedendo eventuale documentazione integrativa che risultasse necessaria per comprovare il motivo della richiesta di contributo. In particolare, è necessario che vengano acquisite informazioni relative alle condizioni economiche del soggetto richiedente, con riferimento sia ai redditi da lavoro dipendente o pensione sia ai redditi da immobili, nonché all’esistenza ed alle relative capacità contributive di soggetti tenuti alla corresponsione degli alimenti di cui all’art. 433 cod. civile. A tal fine gli interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, perseguitibile a termini di legge in caso di falsità, attraverso la quale dovrà attestarsi l’insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli contestualmente dichiarati.

In rapporto alle disponibilità finanziarie, il responsabile del servizio, acquisito il parere dell’assistente sociale anche ai fini di redazione di eventuale graduatoria per priorità d’intervento, potrà procedere:

- a) all’erogazione di contributo “una tantum”
- b) all’erogazione di sovvenzione periodica, a tempo determinato, possibilmente tale da consentire il soddisfacimento dei bisogni essenziali quotidiani.

Art. 6 – CONCESSIONE DI VITALIZIO

Qualora lo stato di necessità o di indigenza venga accertato, in funzione delle ordinarie fonti di reddito, nei confronti di soggetti titolari di beni di qualsiasi natura, che non siano strumentali o necessari alla propria esistenza, ed accertato altresì che per essi non è possibile configurare un diverso rapporto giuridico rispetto a quello in essere, l’intervento comunale è subordinato alla cessione gratuita al Comune di detti beni a fronte del sostentamento per tutta la vita del soggetto beneficiario.

Capo 4°**ENTI PUBBLICI, PRIVATI, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON, ISTITUZIONI****Art . 7 - MOTIVAZIONI**

I soggetti interessati, che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune, devono esporre nella stessa le motivazioni, la natura e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, o la necessità della richiesta, con l'indicazione dell'inerente onere complessivo.

L'Amministrazione si riserva sempre di procedere alle necessarie verifiche.

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze relative alla concessione di contributo annuale da parte degli enti di cui all'art. 4 lett. c, redatte con gli appositi stampati predisposti dal competente servizio nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, perseguitabile a termini di legge in caso di falsità, contenenti in particolare:

- a) bilancio preventivo dell'esercizio o stagione sportiva per la quale si richiede contributo;
- b) conto consuntivo, riferito all'esercizio o stagione sportiva conclusi (se non è già stato trasmesso ai fini dell'erogazione del saldo del contributo precedentemente erogato);
- c) dichiarazione attestante se l'ente richiedente beneficia, per l'intervento richiesto, di altre entrate come sponsorizzazione o quant'altro (se non già precisato alla voce "Entrate" del bilancio di cui alle lettere precedenti). In caso affermativo, dovrà esserne precisato l'importo e l'ente concedente;
- d) dichiarazione di utilizzo di contributi, in precedenza ricevuti o che venissero assegnati in accoglimento dell'istanza stessa, esclusivamente per le finalità per cui sono assegnati;
- e) dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi;
- f) intestazione e numero del conto corrente bancario e agenzia di riferimento, ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'ente o associazione; devono pervenire, entro il 31 maggio di ogni anno qualora si tratti di associazioni sportive ovvero entro il termine convenzionalmente stabilito negli altri casi, al protocollo del Comune che lo trasmetterà al responsabile del servizio interessato il quale, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla stessa data, provvederà all'istruttoria chiedendo le eventuali integrazioni o precisazioni necessarie, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la relativa risposta o produzione di documentazione.

Per singole iniziative, progetti o manifestazioni le istanze di contributo *una tantum* dovranno essere presentate di norma almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'attività proposta; il responsabile del servizio valuterà l'opportunità dell'erogazione del contributo.

Art. 9 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Alle istanze, firmate dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'esercizio o stagione sportiva conclusi e dell'attività da svolgere nell'esercizio o stagione sportiva successivi.

2. Atto costitutivo con allegato lo statuto vigente, da cui risulti che l'ente o associazione non persegue fini di lucro. In caso di ripresentazione di istanza in anni successivi, non è necessario ripresentare atto costitutivo e statuto se invariati rispetto all'iniziale allegazione.
3. Copia del codice fiscale o partita IVA dell'ente.
4. Elenco completo degli iscritti alle attività organizzate nell'esercizio o stagione sportiva appena conclusi.

Art. 10 - ACCOGLIBILITÀ DELLE ISTANZE

La documentazione incompleta o non conforme a quanto prescritto dagli artt. 8 e 9 del presente regolamento, se non integrata adeguatamente su richiesta del responsabile del servizio, nei termini stabiliti dall'art. 8, comporta la non accoglitività dell'istanza.

L'istanza è altresì non accoglibile nel caso in cui si accerti che il contenuto dell'istanza stessa o della documentazione allegata non è corrispondente al vero, fermo restando quanto stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in tema di sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace.

Il responsabile del servizio investito dell'istruttoria può prescindere dalla richiesta di integrazione della documentazione menzionata nel caso di richiesta di contributo per singole iniziative, progetti o manifestazioni o nel caso si tratti di soggetto di cui all'art. 4, lett. d).

Art . 11 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Per la valutazione ai fini della concessione dei contributi, nonché per determinare eventuale priorità di assegnazione, il responsabile del servizio tiene conto degli scopi che i diversi enti o associazioni perseguono con la propria attività o intendono perseguire con la prospettata iniziativa, nonché dei seguenti criteri:

1. Natura dell'attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
2. Svolgimento delle proprie attività prevalentemente a favore di cittadini minorenni;
3. Numero dei soci, del personale impiegato e degli utenti iscritti alle attività;
4. Capacità organizzativa ed esperienza acquisita e consolidata;
5. Rendiconto delle spese e delle entrate;
6. Presenza di contributi o sponsorizzazioni di enti privati e da quote di iscrizioni in casi di corsi o di iniziative formative.

Art. 12 – PATROCINIO PER SINGOLE INIZIATIVE PROGETTI O MANIFESTAZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 in tema di presentazione dell'istanza, l'entità massima del patrocinio erogabile, salvo casi da valutarsi di volta in volta da parte del responsabile del servizio, non potrà superare il 50% del totale delle uscite e verrà erogato a presentazione del consuntivo della manifestazione (corredato da documentazione giustificativa delle spese sostenute).

Art. 13 – MODALITA’ DI EROGAZIONE

L'erogazione del contributo avviene mediante uno o più acconti ed il saldo, secondo percentuali e tempi definiti dal responsabile di servizio in sede di valutazione delle istanze. L'erogazione del saldo, da effettuarsi al termine dell'esercizio o stagione sportiva, è subordinata all'esibizione, da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Se da tale esibizione si riscontrasse che le spese sostenute sono inferiori a quelle preventivate nell'istanza di cui all'art. 8, il contributo deve essere corrispondentemente diminuito, fino all'eventuale azzeramento del saldo stesso.

**TITOLO 2°
FINALITA’ DEGLI INTERVENTI****Capo 1°
SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI****Art . 14 - NATURA DEGLI OBIETTIVI**

Gli interventi sociali e di assistenza del Comune sempre destinati ai soggetti di cui all'art. 4, sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- d) alla prevenzione della devianza e del disagio giovanile ed educazione alla salute.

**Capo 2°
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE****Art . 15 - NATURA DEGLI OBIETTIVI**

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva soprattutto dei giovani.

Il Comune può intervenire inoltre con contributi *una tantum* a sostegno di associazioni, gruppi o altri organismi che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero, con interesse e prestigio della comunità.

Art . 16 - IMPIANTI E STRUTTURE

La concessione a condizione agevolata dell'uso di impianti ed attrezzature di proprietà comunale viene regolata da apposita deliberazione adottata dal competente organo e da convenzione se reclamata dalla natura della concessione.

La concessione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne l'utilizzazione ovvero la manutenzione e conservazione delle strutture affidate, con l'esclusione di qualsiasi responsabilità per il Comune derivante dall'uso delle stesse.

Nel caso in cui l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito nel rispetto di tutte le procedure e prescrizioni in materia di sicurezza e previa verifica dell'adeguata copertura assicurativa di ogni rischio connesso.

**Capo 3°
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

Art . 17 - NATURA DEGLI OBIETTIVI

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative sono indirizzati principalmente a favore di soggetti che svolgono:

- a) attività di ricerca, documentazione e promozione culturale.
- b) attività teatrali, musicali ed artistiche.
- c) valorizzazione delle tradizioni storiche, delle biblioteche e dei monumenti.
- d) scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere.

**TITOLO 3°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

ART . 18 – TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE

In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione delle istanze previsto dall'art. 8 è il 30° (trentesimo) giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il responsabile del procedimento deve comunicare tempestivamente tale termine agli enti di cui all'art. 4 lett. c) che già avessero inoltrato istanza secondo modalità difformi da quanto previsto dal presente regolamento, al fine di consentire agli stessi di provvedere ad ottemperare alle prescrizioni.